



CONFESAL

Statuto

CONFEDERAZIONE GENERALE
SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI





PREAMBOLO	5
------------------------	----------

TITOLO I

COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI	8
---	----------

ART. 1 Costituzione e scopi	8
-----------------------------------	---

ART. 2 Autonomia e democrazia	8
-------------------------------------	---

ART. 3 Finalità e obiettivi	9
-----------------------------------	---

ART. 4 Durata, decadenza, incompatibilità e non cumulabilità delle cariche e del mandato	11
---	----

ART. 5 Convocazione degli organi e validità delle riunioni	11
---	----

ART. 6 Elettività delle cariche	12
---------------------------------------	----

ART. 7 Azione sindacale	13
-------------------------------	----

ART. 8 Competenze delle Organizzazioni Sindacali e rapporti con la Confederazione	14
--	----

ART. 9 Unitarietà di rappresentanza e nuove Federazioni	15
--	----

ART. 10 Recesso delle Organizzazioni Sindacali aderenti	16
--	----

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE	17
--------------------------------------	-----------

ART. 11 Struttura nazionale	17
-----------------------------------	----

ART. 12 Congresso nazionale	17
-----------------------------------	----

ART. 13 Consiglio generale	19
----------------------------------	----

ART. 14 Segretario generale	21
-----------------------------------	----

ART. 15 Segreteria generale	22
-----------------------------------	----

ART. 16 Organizzazione centrale	23
ART. 17 Collegio dei sindaci	23
ART. 18 Collegio dei probiviri	24
ART. 19 Bilancio e responsabilità amministrative	24

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA26

ART. 20 Struttura regionale	26
ART. 21 Congresso regionale	26
ART. 22 Consiglio regionale	27
ART. 23 Segretario regionale	28
ART. 24 Segreteria regionale	29
ART. 25 Rendiconto economico	30
ART. 26 Struttura provinciale.....	30
ART. 27 Congresso provinciale	30
ART. 28 Consiglio provinciale	31
ART. 29 Segretario provinciale.....	32
ART. 30 Segreteria provinciale.....	32
ART. 31 Rendiconto economico	33

TITOLO IV

MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI.....34

ART. 32 Modifiche Statutarie	34
ART. 33 Regolamenti applicativi	34
ART. 34 Norma finale	34
ART. 35 Abrogazioni.....	35

PREAMBOLO

I

La Confsal è la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori del pubblico e privato impiego ispirata ai principi della solidarietà, dell'equità sociale e dell'indipendenza da qualsiasi formazione politica o partitica.

La Confsal fa propri i principi dell'autonomia, del pluralismo e della libertà sindacale e della democrazia interna.

II

La Confsal si fonda sui principi della Costituzione, che definisce l'Italia una Repubblica democratica fondata sul lavoro, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, rimuove gli ostacoli economici e sociali che limitano la libertà e l'uguaglianza e impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

La Confsal si ispira agli ideali costitutivi dell'Unione europea e si adopera per una coesistenza pacifica dei paesi che si deve sempre più fondare sul rispetto dei diritti e delle istanze dei popoli e dei lavoratori e sulla coesione sociale, abbandonando la preminenza dell'economia e della finanza.

La Confsal è volta a svolgere un ruolo attivo a livello internazionale contribuendo in particolare all'azione del sindacalismo autonomo indipendente europeo.

III

La Confsal persegue l'obiettivo della concreta e universale attuazione dei dettami costituzionali, della piena occupazione nell'attuale contesto socio-economico e produttivo, caratterizzato da profonde trasformazioni tecnologiche, cambiamenti organizzativi, maggiore competitività, innovativi

processi di produzione e internazionalizzazione che impongono nuovi parametri culturali, economici e sociali di interpretazione dei fenomeni nazionali e mondiali e nuovi strumenti di intervento a favore dei lavoratori attivi, dei pensionati e degli inoccupati.

IV

La Confsal, ponendo al centro la persona e il lavoro, intende concorrere al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e del sistema produttivo, anche attraverso l'innalzamento dei livelli culturali della popolazione, al fine di dare all'Italia prospettive positive sull'occupazione e sulla crescita, di eliminare le ingiustizie, di limitare le disuguaglianze tra persone e i divari territoriali e di rendere efficaci le misure delle politiche attive del lavoro.

V

La Confsal si pone come soggetto sociale interlocutore, libero e non ideologico, delle istituzioni e delle realtà politiche, economiche e sociali del Paese.

La Confsal adotta modelli di relazione e di organizzazione per lo sviluppo della Confederazione e a sostegno dell'azione sindacale a tutti i livelli di interlocuzione politica, istituzionale, amministrativa ed economica, a difesa degli interessi dei lavoratori.

La Confsal opera attraverso il dialogo sociale, la negoziazione, la contrattazione e il ricorso ad azioni collettive al fine di ottenere giuste retribuzioni, la tutela della salute e della sicurezza, la regolazione del lavoro, la sostenibilità delle prestazioni pubbliche e di protezione sociale, l'equità nel prelievo fiscale sul lavoro, la formazione continua e la professionalizzazione dei lavoratori, per il riconoscimento del loro valore e la loro tutela giuridica ed economica.

VI

La Confsal elabora proposte programmatiche volte a valorizzare i lavoratori, i pensionati e gli inoccupati nella loro integralità, a partire dal fondamentale diritto al continuo incremento delle conoscenze, abilità e competenze, per rispondere alle sfide dei cambiamenti in atto e dei processi di digitalizzazione, che richiedono l'attivo coinvolgimento delle persone sia nei luoghi di lavoro sia nell'accesso ai servizi.

La Confsal orienta la sua azione politico-sindacale anche al fine di prevenire e rimuovere l'esclusione sociale delle fasce più deboli e fragili della popolazione, dei disoccupati, degli occupati a rischio lavoro, degli inattivi, dei disabili, degli anziani, di coloro che sono in condizione di povertà e dei giovani, attraverso forme di orientamento e accompagnamento a sostegno delle opportunità occupazionali.

La Confsal pone attenzione alle condizioni sociali e lavorative delle donne, opera per la promozione delle pari opportunità e della non discriminazione tra i generi e contro ogni forma di sfruttamento minorile.

TITOLO I

COSTITUZIONE E PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Costituzione e scopi

È costituita, con sede in Roma, la Confsal, la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori.

La Confsal è costituita da Organizzazioni Sindacali di lavoratori subordinati e non, dei disoccupati e degli inoccupati, dei pensionati, nonché dalle associazioni di cittadini italiani, europei ed extraeuropei, coordinate nel vertice unitario della Confederazione.

La Confederazione non ha fini di lucro.

La Confsal è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui non potrà:

- a) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) trasmettere ad altri il contributo associativo.

La Confsal ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità.

ART. 2

Autonomia e democrazia

La Confsal è una organizzazione libera, autonoma e democratica. La Confsal si ispira nella sua azione al fondamentale

principio del rispetto della dignità umana e della dignità del lavoro.

La Confsal si richiama ai principi della Costituzione repubblicana, che tutela il lavoro quale espressione della più alta dignità dell'essere umano, per assicurare una condizione adeguata allo sviluppo economico e alla crescita civile del paese.

La Confsal propugna il libero esercizio dell'azione sindacale nell'ambito del sistema democratico e delle relazioni tra parti sociali. L'azione della Confederazione nei confronti delle istituzioni e della vita politica e sociale si esplica senza condizionamenti ideologici ed è volta a difendere e favorire la libertà, il pluralismo politico, sociale e sindacale.

La Confsal si pone in posizione di autonomia di fronte ai governi, ai partiti, libera da ogni influenza esterna, sia partitica che ideologica, riservandosi comunque ogni autonoma iniziativa sul piano politico e sociale.

Fondamento della vita democratica della Confsal sono la libera elezione delle cariche confederali, il dialogo critico e la dialettica interna, il confronto con le forze organizzate della società civile.

La Confsal può aderire ad organizzazioni che, nel rispetto dei principi della libertà, dell'autonomia e della democrazia, operano a livello comunitario, europeo ed extraeuropeo.

ART. 3

Finalità e obiettivi

La Confsal tutela lo sviluppo delle condizioni sociali, culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche della persona fondate sulla libertà, sulla giustizia ed equità sociale, nel rispetto della dignità umana e dei corrispondenti

valori.

La Confsal pone tra i suoi obiettivi:

- la tutela e lo sviluppo del progresso culturale della realtà lavorativa;
- la programmazione e la gestione dell'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri sindacali;
- l'assistenza, nell'ambito degli indirizzi confederali, alle organizzazioni aderenti nelle iniziative sindacali, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
- la cura di una effettiva politica di pari opportunità tra donne e uomini;
- il leale confronto con la parte datoriale, nell'ottica dell'affermazione di relazioni sindacali improntate all'interesse comune dei lavoratori e del Paese.

La Confsal promuove la formazione professionalizzante, ritenendola elemento propulsivo per la crescita del tessuto economico sociale del Paese.

Per la realizzazione delle proprie finalità, la Confsal promuove la costituzione di Enti, Associazioni, Fondazioni, Organismi, in vari ambiti e settori, tra i quali:

- l'istruzione e la formazione;
- il diritto del lavoro, della previdenza sociale e della sicurezza sul lavoro;
- l'editoria, al fine di informare gli iscritti alle federazioni e l'opinione pubblica sulle iniziative e le attività sindacali o culturali;
- l'assistenza legale, fiscale e sanitaria;
- le pari opportunità;
- il tempo libero;

- la politica abitativa;
- la tutela dei lavoratori consumatori;
- in generale, dei servizi in favore degli iscritti alle federazioni e delle loro famiglie.

ART. 4

Durata, decadenza, incompatibilità e non cumulabilità delle cariche e del mandato

Le cariche confederali negli organi deliberanti, di garanzia e di controllo della Confsal durano quattro anni.

Le cariche confederali negli organi deliberanti, esecutivi e di controllo possono essere revocate da parte degli stessi organi che hanno proceduto alla loro elezione. Decadono comunque dalla carica coloro per i quali sia venuto meno il rapporto fiduciario della Organizzazione Sindacale che li ha espressi o l'adesione alla stessa.

Le cariche di Segretario generale, di Segretario regionale, di Segretario provinciale e di membro delle rispettive segreterie confederali sono incompatibili con il mandato parlamentare, con incarichi politico-amministrativi, con l'appartenenza ad organi e/o con la responsabilità di uffici di partito.

I membri del Collegio dei Sindaci e i membri del Collegio dei Probiviri non possono essere membri degli organi deliberanti ed esecutivi.

ART. 5

Convocazione degli organi e validità delle riunioni

La convocazione degli organi avviene di norma tramite il servizio di posta elettronica.

La convocazione del Consiglio generale confederale, con relativo ordine del giorno, è effettuata con un preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di necessità e/o urgenza, con un preavviso di 7 giorni. L'integrazione dell'ordine del giorno può essere comunicata fino a 3 giorni prima della celebrazione dell'assemblea.

La convocazione della Segreteria generale, con relativo ordine del giorno, è effettuata di norma con un preavviso di almeno 7 giorni. L'integrazione dell'ordine del giorno può essere comunicata fino a 3 giorni prima della celebrazione della seduta.

Nei casi di necessità e/o urgenza, la convocazione della segreteria può avvenire anche con un preavviso di 2 giorni. Per la validità delle riunioni degli organi è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Alla convocazione del congresso nazionale e dei congressi regionali e provinciali, sia in via ordinaria che straordinaria, provvede il consiglio generale. Per la convocazione in via straordinaria del congresso nazionale è richiesta la maggioranza dei due terzi. Per la validità delle assemblee congressuali devono essere rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto.

ART. 6

Elettività delle cariche

Il Consiglio generale viene eletto sulla base dei criteri di composizione dettati dall'art. 13 del presente statuto. Le Organizzazioni Sindacali aderenti partecipano alle procedure elettorali con la designazione di rappresentanti determinati sulla base degli iscritti e della relativa quota associa-

tiva annuale, secondo le norme del regolamento congressuale.

Per favorire la partecipazione a pieno titolo alla vita confederale, si può procedere, fra un congresso e l'altro, alla integrazione degli organi deliberanti con rappresentanti delle nuove Organizzazioni Sindacali che aderiscono alla Confederazione.

ART. 7

Azione sindacale

Le Organizzazioni Sindacali hanno specifica autonomia sulle questioni che attengono agli aspetti della categoria che rappresentano e che non abbiano interconnessione con quelle di altre Organizzazioni Sindacali. In caso di conflitto tra le Organizzazioni Sindacali interviene la Confederazione che, in assenza di accordo, adotta ogni opportuna determinazione.

Il Segretario Generale o un suo delegato può partecipare alle riunioni degli organi deliberanti delle Organizzazioni Sindacali aderenti.

Le deliberazioni degli organi statutari della Confederazione sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali.

Le azioni sindacali di agitazione e di sciopero sono proclamate dalle singole Organizzazioni Sindacali per problemi di loro competenza e sono comunicate alla Confederazione che potrà deliberare iniziative di sostegno. Le azioni sindacali per tutte le vertenze di carattere generale sono proclamate dalla Confederazione e sono impegnative per tutte le Organizzazioni Sindacali.

Le iniziative negoziali e la politica sindacale delle Organizza-

zioni Sindacali devono essere coerenti con la politica sindacale della Confederazione, la quale ne garantisce l'unitarietà.

ART. 8

Competenze delle Organizzazioni Sindacali e rapporti con la Confederazione

Le Organizzazioni Sindacali hanno autonomia politica, organizzativa, amministrativa, nel rispetto dei principi di politica generale della Confsal e concorrono alla definizione della politica unitaria della Confederazione.

La Confsal mantiene rapporti costanti con le Organizzazioni Sindacali aderenti e ne favorisce la crescita. Esse sono titolari dei rapporti con le categorie e gli iscritti, ai quali garantiscono la puntuale informazione sull'azione politico-sindacale della Confederazione.

Le Organizzazioni Sindacali aderenti devono versare alla Confederazione le quote annuali di adesione in rapporto al numero dei propri iscritti, documentando la consistenza dei medesimi e la loro articolazione territoriale.

A seguito dell'adesione, la nuova Organizzazione Sindacale aderente dovrà inserire la sigla CONFISAL nel proprio Statuto, nel logo, nell'organo di stampa, nei comunicati stampa, nelle sottoscrizioni dei contratti e in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna.

Le norme statutarie delle Organizzazioni Sindacali non possono essere in contrasto con quelle della Confederazione.

Il Consiglio generale, su proposta della Segreteria generale, può adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Organizzazioni Sindacali aderenti che si rendono responsabili di inosservanze dello Statuto confederale e dei principi e delle norme da questo ricavate.

In occasione dei Congressi e delle riunioni degli Organi deliberanti nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni Sindacali aderenti deve essere invitata, rispettivamente la Segreteria Generale, la Segreteria regionale e la Segreteria provinciale della Confederazione che interviene con un suo rappresentante.

ART. 9

Unitarietà di rappresentanza e nuove Federazioni

La Confsal, nei rapporti con le Istituzioni, le associazioni datoriali e le altre parti sociali nonché in tutte le relazioni contrattuali, promuove l'unitarietà di rappresentanza per categoria o settore, secondo i principi di cui al presente articolo. Qualora in un settore siano presenti più federazioni aderenti alla Confsal, nel rispetto del principio di cui al comma 1, la confederazione ha il compito di garantire l'omogeneità delle politiche sindacali e delle attività contrattuali.

Ad eccezione dei pensionati, dei disoccupati e degli invalidi, per le richieste di nuove adesioni relative a settori o comparti per i quali già aderiscano a Confsal federazioni rappresentative, l'accoglimento della richiesta è disposto sentito il parere di tali federazioni.

Per quanto riguarda le richieste di nuove adesioni concernenti i settori privati di Sanità, Scuola e Università, in assenza di federazioni aderenti che organizzino lavoratori operanti in tali settori, il parere è espresso dalle federazioni Confsal rappresentative nei corrispondenti comparti pubblici.

In ogni caso, per assicurare la continuità delle relazioni sindacali, resta ferma la titolarità delle relazioni medesime in

capo alle federazioni firmatarie di contratti collettivi in essere.

La richiesta di adesione alla Confsal da parte di nuove Organizzazioni avviene attraverso la presentazione di formale istanza.

Il Segretario generale può accogliere in via provvisoria la richiesta e rilasciare dichiarazione che attesti l'adesione della federazione alla Confsal.

Trascorso un periodo di tempo, di norma 12 mesi, sulle nuove adesioni si pronuncia la segreteria generale che le presenta alla ratifica del consiglio generale. Nei comparti o settori produttivi in cui non vi è alcuna federazione aderente rappresentativa, la Confederazione promuove la costituzione di nuove Organizzazioni Sindacali.

ART. 10

Recesso delle Organizzazioni Sindacali aderenti

L'eventuale recesso di una Organizzazione Sindacale deve essere deliberato da un Congresso ordinario o straordinario convocato dalla Organizzazione Sindacale stessa.

Al Congresso dovrà essere invitata la Segreteria Generale della Confederazione, che ha diritto di intervento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE

ART. 11

Struttura nazionale

La struttura nazionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso nazionale;
2. il Consiglio generale;
3. il Segretario generale;
4. la Segreteria generale;
5. il Collegio dei sindaci;
6. il Collegio dei probiviri;
7. la Conferenza generale organizzativa dei Segretari regionali e provinciali;
8. le Consulte, gli Osservatori e le Commissioni di studio.

ART. 12

Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è il massimo organo della Confsal che determina l'indirizzo generale della Confederazione.

Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi confederali e per le Organizzazioni Sindacali aderenti.

Il Congresso nazionale è costituito dai delegati che, nel numero complessivo previsto dal regolamento congressuale, vengono designati secondo i criteri di composizione del consiglio generale di cui al successivo art. 13.

Il Congresso nazionale ha il compito di:

- a) analizzare la situazione sindacale in rapporto al quadro sociale, politico nazionale ed europeo;

- b) deliberare gli indirizzi di politica sindacale, sociale ed economica;
- c) deliberare le linee strategiche e verificare l'operato della Confederazione;
- d) fissare le direttive generali per l'ottimale utilizzazione delle risorse finanziarie;
- e) formulare le risoluzioni organiche della Confederazione in relazione alle proposte contrattuali di ciascuna Organizzazione Sindacale;
- f) eleggere il Consiglio generale, nella composizione stabilita dall'art. 13;
- g) eleggere il Collegio dei Sindaci e dei Probiviri;
- h) ratificare eventuali delibere di modifiche statutarie adottate dal consiglio generale ai sensi dell'art. 32 del presente statuto;
- i) approvare, con delibera assunta con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, eventuali modifiche statutarie.

Il Congresso nazionale è convocato in via ordinaria dal Consiglio generale alla scadenza delle cariche stabilita all'art. 4 del presente Statuto; per la convocazione in via straordinaria è richiesta apposita delibera del Consiglio approvata con la maggioranza dei due terzi.

Dovranno essere approvate in appositi Congressi straordinari, con i tre quarti dei voti rappresentati, delibere che riguardino:

- la eventuale fusione con altre Confederazioni autonome;
- lo scioglimento della Confederazione.

ART. 13

Consiglio generale

Il Consiglio generale è il massimo organo deliberante tra un congresso e l'altro.

La composizione del Consiglio generale si ispira ai seguenti principi:

- valorizzazione e presidio dei comparti e settori del pubblico impiego;
- valorizzazione e presidio dei settori produttivi del privato im-piego;
- valorizzazione e presidio della dimensione confederale;
- più ampia rappresentanza e partecipazione delle federazioni aderenti;
- rapporto equilibrato tra lavoratori attivi e pensionati;
- partecipazione dei rappresentanti territoriali;
- impulso alla crescita sindacale dei quadri dirigenti;
- rappresentanza di istanze intersettoriali.

Alla luce dei principi sopra esposti, il Consiglio generale è eletto dal congresso nella seguente composizione:

- A. fino a n. 150 componenti in rappresentanza dei lavoratori attivi;
- B. fino a n. 75 componenti in rappresentanza dei pensionati;
- C. da uno a tre rappresentanti per ognuno dei comparti o settori del pubblico tra i quali scuola, università, ricerca, funzioni centrali (ministeri, agenzie), funzioni locali, sanità, pubblico soccorso e corpi del comparto sicurezza e difesa, entro il limite di 20;
- D. da uno a tre rappresentanti per ognuno dei settori produttivi del privato impiego tra i quali agricoltura, credito, comunicazioni, trasporti, metalmeccanici, chimici, commercio,

servizi, artigianato, sanità privata e terzo settore, entro il limite di 20;

E. componenti in rappresentanza delle federazioni con rappresentatività riconosciuta, entro il limite di 30;

F. componenti in rappresentanza della Confederazione, indicati dal Segretario generale, entro il limite del 10% della consistenza complessiva del Consiglio.

È inoltre assegnato 1 rappresentante a federazioni di minore consistenza numerica, che non rientrano nelle assegnazioni di cui sopra.

Nel rispetto dei principi e dei criteri enunciati ai commi precedenti, la rappresentanza a ogni federazione aderente è assegnata in base agli iscritti e relativa quota associativa, secondo norme regolamentari.

Sono componenti di diritto del Consiglio generale i segretari regionali confederali.

Il Consiglio generale elegge il Segretario generale e, con successiva votazione, su proposta del Segretario medesimo, la Segreteria generale.

Il Consiglio generale:

- delibera le linee politico-sindacali della Confsal;
- coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali aderenti in materia di politica generale e rivendicativa;
- approva i regolamenti predisposti dalla Segreteria generale;
- delibera l'adesione della Confederazione ad organizzazioni nazionali ed internazionali;
- delibera sul documento di programmazione economica ed approva il rendiconto economico, presentati dalla Segreteria generale;
- stabilisce i criteri per la definizione della quota associativa annuale;

- delibera, su proposta della segreteria generale, modifiche allo statuto con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Il Consiglio generale è convocato almeno una volta l'anno con le modalità e i tempi di cui all'art. 5.

Sono invitati a partecipare ai lavori, con solo diritto di parola, i rappresentanti designati dalla Confsal in organismi nazionali, europei ed extraeuropei e i Presidenti degli Enti di emanazione confederale.

ART. 14

Segretario generale

Il Segretario generale:

- a) ha la rappresentanza legale della Confederazione;
- b) rappresenta la Confederazione e ha la responsabilità dei rapporti istituzionali e politici con il Governo, il Parlamento, i partiti, le forze sindacali e sociali nazionali, europee ed extraeuropee;
- c) assume la responsabilità dell'informazione e della stampa;
- d) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari, avvalendosi della Segreteria generale, delle aree funzionali e delle altre strutture dell'organizzazione centrale di cui nomina i responsabili;
- e) convoca e presiede il Consiglio generale, la Segreteria generale e le articolazioni della organizzazione centrale;
- f) cura i rapporti con le Segreterie regionali e provinciali della Confederazione;
- g) convoca, d'intesa con la Segreteria generale, la Conferenza generale organizzativa dei Segretari regionali e provinciali della Confederazione, che ha un ruolo consultivo;

- h) interviene, in caso di necessità, d'intesa con la Segreteria generale, nelle eventuali controversie insorte, a tutti i livelli, tra la Confederazione e Organizzazioni Sindacali aderenti e in quelle insorte tra Organizzazioni Sindacali aderenti;
- i) designa i rappresentanti della Confederazione in enti, istituti e organismi nazionali o internazionali e loro articolazioni territoriali, tenendo conto dei principi generali di onorabilità, di competenza, di capacità e di opportunità, nonché di eventuali altri criteri indicati dalla Segreteria generale;
- j) nomina e revoca i rappresentanti Confsal negli enti, organismi e società di promanazione o partecipazione confederale.

Al fine di tutelare l'immagine della Confederazione, il Segretario Generale può adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti, fatta salva la ratifica degli organi competenti.

ART. 15

Segreteria generale

La Segreteria generale è costituita, di norma, da un numero massimo di 40 componenti ed è eletta dal Consiglio generale su proposta del Segretario generale. La Segreteria generale è organo esecutivo centrale ed attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio generale.

Il Segretario generale nomina fra i membri di Segreteria uno più Vice Segretari generali, di cui uno con funzione vicaria, e il Segretario amministrativo. La Segreteria generale delibera, qualora sia ritenuto necessario e con procedura immediata, sul corretto funzionamento della Confederazione, sulla tutela degli interessi generali degli associati e nelle situazioni d'urgenza.

Tali delibere sono portate a ratifica nella prima riunione del Consiglio generale.

ART. 16

Organizzazione centrale

L'organizzazione centrale confederale si articola in aree funzionali e in uffici operativi.

Per lo studio delle questioni e delle tematiche afferenti al mondo del lavoro possono essere istituiti Uffici, Commissioni, Osservatori, Centro Studi e Dipartimenti a supporto dell'attività propositiva della Confederazione.

Per meglio rappresentare le istanze di categorie sociali di particolare rilevanza, può essere promossa la costituzione di Consultazioni nazionali con compiti di analisi e di proposta.

ART. 17

Collegio dei sindaci

Il Collegio dei sindaci è composto da:

- tre membri effettivi;
- due supplenti.

Nella prima riunione viene eletto tra i membri effettivi il Presidente.

Il Presidente del Collegio nazionale dei sindaci convoca il Collegio almeno una volta l'anno.

Il Collegio:

- esprime parere circa gli equilibri economici in relazione al documento di programmazione economica e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio Generale.

- esercita il controllo contabile sulle entrate e sulle uscite con-cernenti il rendiconto economico della Confederazione e ne riferisce con apposita relazione al Consiglio generale.

ART. 18

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Esso è organo perfetto.

Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Sono di competenza del Collegio dei probiviri in sede di prima ed unica istanza, i casi degli associati che ricoprono cariche sindacali della Confederazione, a livello nazionale, regionale o provinciale che vengono meno ai propri doveri verso la stessa.

Il Collegio dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- a) la deplorazione con conseguente ammonizione;
- b) la sospensione dalle cariche confederali fino a 12 mesi;
- c) la decadenza dalle cariche confederali ovvero da altro incarico. Prima della loro adozione il collegio dei probiviri deve ascoltare a sua difesa l'incolpato ovvero in caso di impedimento documentato di questi a presenziare alla seduta, lo invita a presentare osservazioni scritte.

Tutti i provvedimenti sono trasmessi, per conoscenza, alla rispettiva Organizzazione Sindacale di appartenenza.

ART. 19

Bilancio e responsabilità amministrative

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 settembre di ogni anno, la segreteria generale presenta all'approvazione del Consiglio generale il rendiconto economico dell'anno precedente (c.d. bilancio consuntivo) e il documento di programmazione economica per l'anno successivo (c.d. bilancio preventivo), predisposti dal segretario amministrativo.

Entrambi i documenti sono corredati dalla relazione del Collegio dei sindaci.

Le organizzazioni sindacali aderenti alla Confsal, le strutture regionali e quelle provinciali confederali, gli Enti e le società della Confsal o, per essi, le persone che rispettivamente li rappresentano sono responsabili in proprio di tutte le obbligazioni che, a qualsiasi titolo e verso chiunque hanno assunto, con esclusione pertanto di qualsiasi responsabilità a carico degli organi centrali della Confederazione, e non potranno, in alcun modo, chiedere di essere sollevate dalle stesse obbligazioni per qualsiasi motivo e, in particolare, per il vincolo di adesione confederale o centrale.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 20

Struttura regionale

La struttura regionale promuove, nell'ambito territoriale di riferimento, la linea di politica sindacale unitaria nazionale della Confederazione, sviluppando coerentemente l'azione della Confsal con riferimento al quadro sociale e al tessuto economico dell'area regionale.

La struttura regionale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso regionale;
2. il Consiglio regionale;
3. il Segretario regionale;
4. la Segreteria regionale.

ART. 21

Congresso regionale

Il Congresso regionale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione nel territorio regionale in coerenza con quella nazionale.

Il Congresso regionale è costituito dai delegati che sono designati secondo i principi e i criteri di cui all'art. 13 del presente Statuto, con le modalità previste dal regolamento elettorale approvato dal Consiglio generale.

Il Congresso regionale ha il compito di:

- a) esaminare e sviluppare l'azione della Confederazione in ambito regionale nonché confrontarsi e discutere sulla situazione politico-sindacale in riferimento al quadro sociale e politico del territorio;

- b) deliberare l'indirizzo di politica sindacale confederale per l'area regionale, formulandone le risoluzioni organiche, in coerenza con la linea unitaria nazionale della confederazione;
- c) fissare, ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione economica, le direttive generali per l'utilizzazione delle risorse finanziarie;
- d) eleggere il Consiglio regionale.

Il Congresso regionale è convocato dal Consiglio generale, in via ordinaria, in concomitanza del congresso nazionale e, in via straordinaria, quando il Consiglio generale ne ravvisi la necessità.

ART. 22

Consiglio regionale

La composizione del Consiglio regionale riflette la rappresentanza definita per il Consiglio generale, ispirandosi agli stessi principi e criteri di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Il Consiglio regionale è così composto:

- fino a 30 componenti, in rappresentanza dei lavoratori attivi e dei pensionati;
- fino a 2 rappresentanti per ciascuno dei comparti o settori del pubblico impiego tra cui scuola, università, ricerca funzioni centrali, funzioni locali, sanità, soccorso pubblico e i corpi del comparto sicurezza e difesa;
- fino a 2 rappresentanti per ciascuno dei settori produttivi del privato impiego, tra i quali agricoltura, credito, comunicazioni, trasporti, metalmeccanici, chimici, commercio, servizi, artigianato, sanità privata e terzo settore;

- fino a 2 componenti in rappresentanza della Confederazione.

Sono componenti di diritto del consiglio regionale i segretari provinciali confederali delle province della Regione.

I componenti di cui alle lettere a) b) e c) sono designati dalle federazioni aderenti mentre i componenti di cui alla lettera d) sono designati dal Segretario Generale.

Il Consiglio regionale elegge:

- il Segretario regionale;
- la Segreteria regionale.

Il Consiglio regionale:

- coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali, in attuazione delle delibere degli organi nazionali;
- definisce le azioni di politica sindacale con l'Ente Regione,
- approva il rendiconto economico presentato dalla Segreteria regionale.

Il Consiglio regionale è convocato almeno una volta l'anno.

ART. 23

Segretario regionale

Il Segretario regionale:

- a) ha la rappresentanza legale della struttura regionale confederale;
- b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari regionali nel rispetto di quella nazionale, avvalendosi della Segreteria regionale;

- c) convoca e presiede il Consiglio regionale e la Segreteria, fissandone l'o.d.g.;
- d) convoca, d'intesa con la Segreteria, la conferenza organizzativa dei Segretari provinciali che ha un ruolo consultivo;
- e) designa, i rappresentanti della struttura regionale negli organismi istituzionali di emanazione dell'Ente Regione.

ART. 24

Segreteria regionale

La Segreteria regionale è organo esecutivo nel rispetto degli indirizzi assunti dagli organi nazionali e delle decisioni del Congresso regionale e del Consiglio regionale.

La Segreteria regionale è costituita da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dal Consiglio regionale, oltre ai componenti di cui all'art. 22, lett. d).

Al fine di favorire la più ampia presenza delle organizzazioni sindacali operanti nel territorio, fanno parte di diritto della Segreteria regionale confederale i segretari regionali delle federazioni più rappresentative nella regione, in numero non superiore ai membri elettivi.

Essa è presieduta dal Segretario regionale.

Il Segretario regionale designa uno o più membri della segreteria Vice-Segretario di cui uno con funzioni vicarie e il Segretario amministrativo.

La Segreteria regionale:

- a) attua il collegamento con gli organi nazionali e svolge funzioni di coordinamento interprovinciale;
- b) attua le azioni di politica sindacale con l'Ente regione.

ART. 25

Rendiconto economico

Le risorse economiche di cui dispone la struttura regionale e il loro impiego, al termine di ogni anno solare, sono oggetto di rendiconto che viene presentato dalla segreteria regionale al consiglio regionale.

ART. 26

Struttura provinciale

La struttura provinciale promuove, nell'ambito territoriale di riferimento, la linea di politica sindacale unitaria nazionale della Confederazione, sviluppando coerentemente l'azione della Confsal con riferimento al quadro sociale e al tessuto economico dell'area provinciale.

La struttura provinciale si articola nei seguenti organi:

1. il Congresso provinciale;
2. il Consiglio provinciale;
3. il Segretario provinciale;
4. la Segreteria provinciale.

ART. 27

Congresso provinciale

Il Congresso provinciale è l'organo fondamentale che delibera la linea unitaria della Confederazione, in coerenza con quella nazionale e regionale.

Il Congresso provinciale è costituito dai delegati che sono designati secondo i principi e i criteri di cui all'art. 13 del presente Statuto, con le modalità previste dal regolamento elettorale approvato dal Consiglio generale.

Il Congresso provinciale ha il compito di:

- a) esaminare e sviluppare l'azione della Confederazione in ambito provinciale nonché confrontare e discutere sulla situazione politico-sindacale in riferimento al quadro sociale e politico del territorio;
- b) eleggere il Consiglio provinciale.

Il Congresso provinciale è convocato dal Consiglio generale, in via ordinaria, in concomitanza del congresso nazionale e, in via straordinaria, quando il Consiglio generale ne ravvisi la necessità.

ART. 28

Consiglio provinciale

La composizione del Consiglio provinciale riflette la rappresentanza definita per il Consiglio generale, ispirandosi agli stessi principi e criteri di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Il Consiglio provinciale è composto:

- a) fino a 15 componenti, in rappresentanza dei lavoratori attivi e dei pensionati;
- b) 1 rappresentante, per ciascuno dei settori e comparti del pubblico impiego tra cui scuola, università, ricerca funzioni centrali, funzioni locali, sanità, soccorso pubblico e per ognuno dei corpi del comparto sicurezza e difesa;
- c) 1 rappresentante per ognuno dei settori produttivi del privato impiego tra i quali agricoltura, bancario, comunicazioni, trasporti, metalmeccanici, chimici, commercio, servizi, artigianato, sanità privata e terzo settore;
- d) 1 componente in rappresentanza della Confederazione.

I componenti di cui alle lettere a) b) e c) sono designati dalle federazioni aderenti mentre i componenti di cui alla lettera

d) sono designati dal Segretario Generale.

Il Consiglio provinciale elegge:

- il Segretario provinciale;
- la Segreteria provinciale.

Il Consiglio provinciale:

- coordina le istanze delle Organizzazioni Sindacali aderenti in attuazione delle delibere degli organi centrali e regionali;
- approva il rendiconto economico presentato dalla Segreteria provinciale.

ART. 29

Segretario provinciale

Il Segretario provinciale:

- a) ha la rappresentanza legale della struttura provinciale confederale;
- b) attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statutari provinciali nel rispetto di quella nazionale e regionale, avvalendosi della Segreteria provinciale;
- c) convoca e presiede il Consiglio provinciale e la Segreteria fissandone l'o.d.g..
- d) designa i rappresentanti della struttura provinciale negli organismi istituzionali di emanazione dell'Ente Provincia o delle Città metropolitane.

ART. 30

Segreteria provinciale

La Segreteria provinciale è organo esecutivo nel rispetto

delle decisioni assunte dal Congresso provinciale e dal Consiglio provinciale.

La Segreteria provinciale è costituita da tre a sette membri eletti dal Consiglio provinciale, oltre al componente di cui all'art. 28, lett. d), favorendo la più ampia presenza delle Organizzazioni Sindacali operanti nel territorio.

Essa è presieduta dal Segretario provinciale.

Il Segretario provinciale designa uno o più membri di Segreteria, Vice-Segretario, di cui uno con funzioni vicarie ed il Segretario amministrativo. La Segreteria provinciale:

- a) attua il collegamento con gli organi nazionali e regionali della Confederazione;
- b) attende alle contrattazioni decentrate.

ART. 31

Rendiconto economico

Le risorse economiche di cui dispone la struttura regionale e il loro impiego, al termine di ogni anno solare, sono oggetto di rendiconto che viene presentato dalla segreteria provinciale al consiglio provinciale.

TITOLO IV

MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI

ART. 32

Modifiche Statutarie

Il Congresso nazionale è l'organo deputato alle modifiche statutarie.

Il Consiglio generale, su proposta della Segreteria generale, può procedere a modifiche statutarie con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Le delibere con le quali, ai sensi del comma precedente, il Consiglio generale procede a modifiche statutarie, sono immediatamente esecutive e vengono ratificate nel Congresso successivo.

ART. 33

Regolamenti applicativi

Il Consiglio generale è l'organo competente ad approvare, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, su proposta della Segreteria generale, il regolamento elettorale nonché eventuale regolamento attuativo dello statuto e relative modifiche.

ART. 34

Norma finale

Nell'intervallo tra un Congresso e l'altro, affinché sia garantita la completa composizione degli organi, il Consiglio generale ha facoltà di nominare i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei probiviri.

ART. 35

Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni statutarie e regolamentari in contrasto diretto o indiretto con il presente statuto, nonché precedenti regolamenti.

STATUTO CONFSAL

Approvato dal

*X Congresso Confederale Nazionale del
26-27-28 giugno 2023*

Modificato dal

Consiglio Generale del 29 aprile 2024



CONFSAL

Viale di Trastevere, 60
00153 Roma
Tel. 06.5852071
info@confisal.it



www.confisal.it



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale